

IVA

L'inquadramento del commercio elettronico diretto

di Leonardo Pietrobon

Il **commercio elettronico diretto** può essere ricondotto al concetto di **compravendita di beni immateriali digitali**; ossia di “beni” che non necessitano di supporti fisici per essere oggetto di trasferimento, in quanto possono essere trasferiti mediante l’utilizzo del **web**.

In altri termini, si è in presenza del c.d. “**commercio elettronico diretto**” qualora l’oggetto della transazione siano **beni immateriali o digitalizzati** e la medesima operazione commerciale, ovvero la **cessione** e la **consegna**, avviene per **via telematica**, attraverso, cioè, la **fornitura in rete di prodotti virtuali** (generalmente mediante **download del bene immateriale** – si pensi ad esempio ad un **software** ovvero **e-book**).

Tale inquadramento deriva dalla lettura della [**Direttiva 2006/112/CE**](#), nonché dall’analisi del [**Regolamento UE 282/2011**](#), come modificato da ultimo dal [**Regolamento di esecuzione UE 1042/2013**](#), valido a partire **dal 1° gennaio 2015**.

Ai fini fiscali, secondo quanto indicato dall’**Agenzia delle entrate** con la [**risoluzione 274/E/2008**](#), il **commercio elettronico diretto** è qualificato come una **prestazione di servizi** e non una **cessione di beni**, diversamente dal **commercio elettronico indiretto**.

Sotto il profilo sostanziale l’[**articolo 7 Regolamento UE 282/2011**](#) individua le seguenti **prestazioni di servizi** che rientrano nel concetto di **commercio elettronico diretto**, in quanto rese tramite **mezzi elettronici**:

- la fornitura di **software e relativo aggiornamento**;
- la fornitura di **immagini, testi** e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di **musica, film, giochi**, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di **insegnamento a distanza**;
- la fornitura di **prodotti digitali in generale**, compresi *software*, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che **veicolano o supportano la presenza di un’azienda** o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una *pagina web*;
- i servizi **automaticamente generati da un computer** attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la **concessione**, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come **mercato online**, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una

- vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte **forfettarie di servizi Internet** (Internet services packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il *forfait* va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, *hosting* di siti, accessi a dibattiti online, ecc.);
 - i servizi elencati nell'Allegato I allo stesso Regolamento **UE 282/2011**.

La medesima disposizione normativa – [**articolo 7 Regolamento UE 282/2011**](#) – individua anche le prestazioni di servizi che **non** si qualificano come **rese tramite mezzi elettronici**, ovvero:

- i servizi di **radiodiffusione e di televisione**;
- i servizi di **telecomunicazione**;
- i **beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente**;
- i **CD-ROM**, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il **materiale stampato**, come libri, bollettini, giornali o riviste; i **CD** e le **audiocassette**; le **video cassette** e i **DVD**;
- i **giochi su CD-ROM**;
- i **servizi di professionisti**, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la **posta elettronica**;
- i **servizi di insegnamento**, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di **riparazione materiale off line** delle apparecchiature informatiche;
- i **servizi di conservazione dei dati off line**;
- i **servizi pubblicitari**, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i **servizi di helpdesk telefonico**;
- i **servizi di insegnamento** che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i **servizi tradizionali di vendita all'asta** che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- la **prenotazione in linea di biglietti di ingresso** a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la **prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio**, servizi di **ristorazione**, trasporto passeggeri o servizi affini.

La **differenza** principale tra le due richiamate elencazioni è facilmente individuabile grazie alla lettura dell'[**articolo 7, comma 1, Regolamento UE 282/2011**](#), secondo cui “*i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/UE, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*”.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)